

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 1.

Circolare assessoriale prot. n. 10183 del 23 settembre 1998, avente per oggetto: "Istruzioni sul procedimento formativo per la realizzazione di progetti di opere pubbliche. Legge 3 gennaio 1978, n. 1; legge regionale 10 agosto 1978, n. 35". Modifiche.

Ai sindaci dei comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione
Ai segretari comunali dei comuni della Regione
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze dei beni culturali ed ambientali
Agli uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli architetti Consulta regionale
All'Ordine professionale degli ingegneri Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi

Con l'emanazione della circolare prot. n. 10183 del 23 settembre 1998, che riguarda le modalità applicative di una norma sovente utilizzata dagli enti locali, questo Assessorato ha inteso agevolare l'azione amministrativa degli enti locali stessi, dettagliando minutamente l'iter procedimentale che deve essere seguito ai fini della formazione di provvedimento approvativo regionale.

Quale condizione pregiudiziale per l'avvio, a mente delle norme richiamate, del procedimento ed, indi, per la sua positiva conclusione, la circolare in parola poneva l'esistenza di un finanziamento atto a consentire effettivamente la realizzazione dell'opera ("l'opera, perché realizzabile, deve essere stata finanziata").

Detta condizione limitativa è stata posta probabilmente in dipendenza del titolo stesso della legge ("Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali") nonché del 3° comma dell'art. 1 della norma ("Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto").

In effetti, tuttavia, la possibilità di adire alle procedure dettate dalla norma in assenza di finanziamento non è esplicitamente esclusa dalla norma in argomento.

Per altro, nella pratica corrente, si è potuto verificare che il divieto in parola rischia di costituire remora più che snellimento dell'azione amministrativa, potendosi innescare in dipendenza della non evidenza normativa del divieto, contenzioso amministrativo tra questo Assessorato e gli enti locali e gli enti locali e privati proprietari delle aree.

Al fine, pertanto, di evitare i fenomeni sopra riferiti, si rimuove con la presente il divieto posto dal punto 2, 3° capoverso della circolare n. 1/98, prot. n. 10183 del 23 settembre 1998, non reputandosi pregiudiziale per

l'avvio del procedimento di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, quale recepita con legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, l'esistenza di un finanziamento.

Gli enti locali, comunque, tenuti ad attenersi ai principi generali dell'agilità ed efficacia dell'azione amministrativa, avranno cura, nell'avviare i procedimenti a mente delle norme richiamate, di traguardare alla effettiva possibilità finanziaria di realizzazione delle opere.

L'Assessore: LO MONTE

(2001.13.624)